



CITTA' DI ERACLEA

Provincia di Venezia

Cat. I cl. 7 fasc. 6

Prot. n.

ORDINANZA N. 82 / 2009

OGGETTO : ORDINANZA BALNEARE.

IL RESPONSABILE AREA DEL PATRIMONIO E RISORSE UMANE

- VISTO il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che, agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
- VISTO il Decreto della Regione Veneto n. 51 del 17/03/2009 in merito all'individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della Regione Veneto per l'anno 2009, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. Veneto "Testo unico per l'uso del demanio marittimo" n. 33 del 4 novembre 2002 e s.m.i.;
- VISTA l'ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2009 del 30/04/2009, dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle;
- VISTO il vigente Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31.05.2004 e relativa variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 8/03/2007 e vigente dal 30/04/2007;
- VISTO Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2002 e modificato con deliberazioni consiliari n. 46/2003, n. 19/2007 e n. 33/2007;
- VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 06/07/2004;
- RICHIAMATA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 7/04/2006;
- VISTA l'ordinanza balneare n.75 del 21/07/2009;
- VISTA l'esigenza di modificare l'art. 2.b lett.e) in base a quanto previsto dal vigente Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo;
- CONSIDERATO che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Eraclea si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;
- RITENUTO indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione delle attività di salvamento;
- SENTITO il Sindaco e l'Assessore delegato al Demanio;
- VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- VISTO decreto sindacale n. 39 del 03 luglio 2009 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area del Patrimonio e Risorse Umane;

ORDINA

Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Per quanto riguarda le attività e gli Stabilimenti Balneari il periodo massimo di apertura per la stagione è compreso fra il giorno 1 maggio e il 30 settembre, nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Eraclea Mare nel Comune di Eraclea;
2. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle nonché quelle inserite negli atti di concessione.
3. E' fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia del presente provvedimento, nonché, dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutti gli ulteriori provvedimenti in materia.
4. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio devono:
 - aver reso la struttura esteticamente ed igienicamente soddisfacente;
 - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale.
5. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio, di assistenza e soccorso, che devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire i pericoli e garantire la sicurezza delle persone, secondo le norme che seguono:
 - a) Le Strutture Balneari dovranno esporre un cartello ben visibile dagli utenti (redatto in almeno tre lingue) *evidenziando gli orari di apertura dello stabilimento, gli orari e le modalità del servizio di salvataggio* e riportante la dicitura "ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO" durante il periodo di chiusura dello stabilimento balneare;
 - b) I servizi di salvataggio osserveranno i seguenti orari minimi:
 - dal 15 giugno al 31 agosto dalle ore 09.30 alle ore 19.00;
 - dal 1 giugno al 14 giugno e dal 01 settembre al 15 settembre dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

- c) Si stabilisce, inoltre, che la chiusura dello stabilimento balneare sia segnata esponendo su apposito pennone ben visibile una *bandiera di colore rosso*, l'attivazione del servizio di salvataggio a servizio pieno sia segnalato con l'esposizione della *bandiera di colore blu* e della *bandiera di colore giallo* a servizio ridotto.
6. Ove una struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, per il periodo dal 01 maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre, previa comunicazione scritta da parte dei concessionari al Comune di Eraclea e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi con orario dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in almeno tre lingue) con la seguente dicitura "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE! BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
7. Limitatamente ai suddetti periodi è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione: in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere visibilmente delimitato con cavo tarozzato e segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto 6.
8. Devono, comunque, essere assicurati nei periodi di apertura degli Stabilimenti Balneari, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso di cui al art. 3.a.8 e 3.a.9.
9. I servizi di uso comune ed il servizio di salvataggio e soccorso devono essere garantiti dai concessionari anche per le aree libere poste tra le aree concessionate che fanno parte del medesimo settore dell'arenile.

Art. 2 – PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

Art. 2.a – Divieti generali

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquee antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- a) disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
- b) disporre qualsiasi attrezzatura oltre i 5 metri dalla battigia fino alla prima fila di ombrelloni e sulle aree destinate alla sosta dei natanti, come individuato nella tav. 10VP del vigente Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile;
- c) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquee (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- d) far sostare le imbarcazioni da pesca;
- e) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
- f) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- g) creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare ed alla passeggiata a mare;
- h) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura.

Art. 2.b – Attività soggette ad autorizzazione

E' vietato in assenza di autorizzazione:

- a) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- b) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- c) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti;
- d) esercitare il commercio in forma itinerante o altre attività lucrative non soggette a concessione (art.68 Cod.Nav.);
- e) transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap e dei veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità (soccorso, protezione civile, etc.) e in dotazione alle Forze di Polizia e agli Organi di Vigilanza. La sosta è autorizzabile solo nelle aree a parcheggio previste dal piano particolareggiato dell'arenile. Possono transitare e sostare per le sole operazioni di carico e scarico i mezzi per la pulizia della spiaggia e per il rifornimento agli esercizi pubblici prima delle ore 9.30 e dopo le ore 19.00;
- f) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- g) lo svolgimento di gare e altre attività organizzate;
- h) operazioni e/o utilizzi ai sensi dell'art.39 del reg.nav., con particolare riferimento alle operazioni di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In questi casi, qualora vi siano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art.37 del reg.cod.nav.

Art. 2.c – Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali promosse o patrocinate dal Comune.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 2.d – Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o dei regolamenti comunali.

Art. 2.e – Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento di disciplina delle attività civiche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2003 e n. 92/2004, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art. 2.f – Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta comunale, ai sensi dell'art. 48 bis L.R. Veneto 33/2002.

E' vietato l'esercizio del commercio itinerante nelle aree in concessione o comunque non destinate al pubblico uso.

L'esercizio del commercio, e comunque la sosta anche temporanea, è sempre vietato nell'arenile di libero transito costituito dai primi 5 metri dalla battigia.

L'attività non può essere svolta lungo la passeggiata a mare.

Art.3 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il servizio di salvataggio può essere organizzato in forma “individuale” da ciascun concessionario, o altrimenti può essere organizzato in forma “collettiva” da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari interessati, tenuti a darne comunicazione al comune di Eraclea e per conoscenza all’Autorità Marittima secondo le modalità di cui all’articolo successivo.

In ogni caso, chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio, in forma individuale o collettiva, deve presentare al Comune di Eraclea e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, prima dell’inizio della stagione balneare un proprio “piano individuale di salvataggio” che dovrà contenere le generalità del legale rappresentante, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle unità a remi e/o ad idrogetto, il numero e la qualifica del personale adibito al servizio di salvataggio, inquadrato eventualmente nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo art. 3.b.

Art. 3.a – Servizio di salvataggio “INDIVIDUALE”

1. Il servizio di salvataggio nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità, ogni 100 metri di fronte mare in concessione o frazione e dotato di un’unità a remi o ad idrogetto.
2. L’assistente bagnanti deve:
 - indossare una maglietta rossa con la scritta “SALVATAGGIO” (o sinonimo) ed essere dotato di fischietto professionale;
 - non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull’imbarcazione di servizio.
 - Il piano per il servizio di salvataggio dovrà tenere in considerazione, la dislocazione dei pennelli a mare; pertanto le postazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante.
3. Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell’arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta – devono essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - un megafono;
 - un’unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta “SALVATAGGIO”, dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell’inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
4. E’ facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d’acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo integrativo dell’organizzazione dell’attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - La moto d’acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta SALVATAGGIO su entrambi i lati e dovrà essere di colore rosso;
 - Dovrà essere impiegata esclusivamente per l’espletamento del servizio di salvataggio;
 - Il conduttore della moto dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
 - A bordo della moto d’acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
 - Durante l’uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvaggio ed il casco;
 - La moto d’acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d’acqua tramite sganci rapidi.
5. E’ rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, ecc.).
6. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
7. Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L’avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
8. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone “ambu”, o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
9. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare, deve essere dotato:
 - di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all’uso le dotazioni di pronto soccorso.
10. In relazione alla presenza di bagnanti in mare, il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, mediante turnazione del personale impiegato, nell’arco temporale dalle 13:00 alle ore 15:00 previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura: “ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E’ RIDOTTO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00”.

Art. 3.b – Servizio di salvataggio “COLLETTIVO”

1. L’eventuale “Piano collettivo di salvataggio” dovrà contenere le prescrizioni minime del Piano individuale di salvataggio e dovrà essere inviato al Comune di Eraclea e per conoscenza all’Autorità Marittima, con ragionevole anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare e dovrà contenere le generalità del legale rappresentante, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle unità a remi e/o a motore (solo ad idrogetto), l’elenco del personale adibito al servizio di salvataggio, l’elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l’elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio.
2. Il trasferimento dell’organizzazione dal servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che, in forza del titolo concessorio, rimane in capo al concessionario.
3. Le dotazioni delle postazioni devono essere conformi all’elenco riportato nell’articolo precedente, ad eccezione delle bombole di ossigeno che saranno disponibili presso i “punti di primo soccorso” tradizionalmente organizzati sul litorale di giurisdizione;
4. Le postazioni di salvataggio devono essere in numero adeguato anche in relazione all’afflusso turistico e comunque non inferiore ad

una ogni 100 metri di fronte mare e organizzate con una unità a remi con una persona abilitata al salvamento.

5. La singola postazione può coprire fino a 200 metri di arenile se composta da due persone abilitate e da una unità a remi e fino a 300 metri se organizzata con due persone abilitate, con una unità ad idrogetto e idonea altana o torretta.
6. Per una migliore funzionalità del servizio, gli organi competenti potranno disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
7. In caso di accertata non conformità dei piani alle presenti norme, ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 3.a.

Art. 4 – SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965 n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Le violazioni all'art. 2 della presente ordinanza sono punite a temine dell'art. 7 del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari.
3. Per le violazioni di carattere commerciale, ambulante e non, si rinvia alle norme specifiche in materia;
4. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri Organi di Polizia (art. 104 L. n. 507/99, L.R. Veneto 10/77).
5. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del titolo VIII del regolamento di Disciplina delle Attività Civiche.

Art. 5 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico, per la massima diffusione agli utenti, a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano attività in arenile in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce e abroga la propria ordinanza n.75 del 21/07/2009.
3. La presente ordinanza viene esposta all'albo pretorio del Comune di Eraclea e pubblicata sul sito internet www.comune.eraclea.ve.it.

Eraclea, li 07/08/2009

**IL RESPONSABILE AREA DEL PATRIMONIO E
RISORSE UMANE**
GIOVANNA DR.SSA FARENCENA